



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO N. 43/2017

OGGETTO: PROTOCOLLO TIPO CON LE UNIVERSITA' DELLA PUGLIA: PROVVEDIMENTI.

L'anno duemiladiciassette, il giorno 22 del mese di dicembre alle ore 16:30 presso la sede dell'Ente Parco nazionale dell'Alta Murgia in Gravina in Puglia alla Via Firenze n. 10, previa regolare convocazione, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Ente, nominato con Decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare n. 0000283 del 21/12/2015, nelle persone dei Signori:

Cesareo Troia – Vice Presidente
Pasquale Chieco
Michele D'Ambrosio
Michele Della Croce
Nicola Dilerma
Antonio Masiello
Maria Cecilia Natalia
Francesco Tarantini

Presente	Assente
x	
	x
DECADUTO	
x	
	x
x	
	x
x	

Collegio dei Revisori dei Conti
Rosa Calabrese - Presidente
Marta Ranieri
Francesco Meleleo

Presente	Assente
	x
	x
	x

Assistono con funzioni di Segretario il Direttore dell'Ente, Prof. Domenico Nicoletti e di Verbalizzante la Dott.ssa Annabella Di Gregorio;

 
1



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

Il Consiglio Direttivo,

VISTO l'Art. 1 della Legge quadro sulle Aree protette n. 394/1991 "Finalità e ambito della legge" che al comma III, lett. c) prevede, la promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, anche interdisciplinare, nonché di attività ricreative compatibili.

Gli Enti Parco ai fini della attuazione della propria missione partecipano e cooperano con le Università per il perseguimento dell'interesse pubblico comune.

VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche e integrazioni, per cui le amministrazioni pubbliche, possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

CONSIDERATO che l'ANAC, con la deliberazione n.567 del 31 maggio 2017, ha indicato gli ambiti entro i quali possono essere stipulati Accordi tra amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 5, comma 6, d.lgs. 50/2016 e dell'art. 15 l. 241/1990) precisando: "Un accordo tra amministrazioni pubbliche rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 5, comma 6, d.lgs. 50/2016, nel caso in cui regoli la realizzazione di interessi pubblici effettivamente comuni *alle parti, con una reale divisione di compiti e responsabilità, in assenza di remunerazione ad eccezione di movimenti finanziari configurabili solo come ristoro delle spese sostenute e senza interferire con gli interessi salvaguardati dalla disciplina in tema di contratti pubblici.*"

In tal senso l'ANAC si era già espressa con parere *ANACAG/07/15/AP18/02/2015* precisando che i limiti del ricorso a tali accordi tra pubbliche amministrazioni, debbano rispettare i seguenti requisiti:

-realizzare un interesse pubblico *comune* ai partecipanti;

-gli accordi tra amministrazioni «*siano stipulati esclusivamente tra enti pubblici, senza la partecipazione di una parte privata, che nessun prestatore privato sia posto in una situazione privilegiata rispetto ai suoi concorrenti, e che la cooperazione da essi istituita sia retta unicamente da considerazioni ed esigenze connesse al perseguimento di obiettivi d'interesse pubblico*» ;

- fissare la *divisione di compiti e responsabilità*;

- prevedere tra i soggetti che sottoscrivono l'accordo movimenti finanziari che si configurano solo come ristoro delle spese sostenute strettamente necessarie allo sviluppo della ricerca;

RITENUTO che tali Accordi non contrastano con le norme ed i principi sull'evidenza pubblica comunitaria, ma consentirebbero di rilanciare i rapporti con le Università della Puglia all'interno di un protocollo-tipo che fissi di volta in volta l'interesse pubblico comune.



parco nazionale
dell'**alta murgia**

10

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore sulla scorta delle istruttorie e dei pareri dei Responsabili degli Uffici competenti in merito alla regolarità amministrativa, tecnica e contabile dell'atto;

CON VOTAZIONE unanime resa in forma palese;

DELIBERA

CONSIDERARE la premessa narrativa motivazione di fatto e di diritto della presente deliberazione;

APPROVARE lo schema di protocollo d'intesa-tipo con le Università della Puglia per la realizzazione di interessi pubblici comuni, in attuazione delle finalità istituzionali dell'Ente previste dalla legge quadro aree protette n. 394 del 06/12/1991, che allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante.

DELEGARE il Vice Presidente nella qualità, alla sottoscrizione dei protocolli qualora si verifichi l'opportunità operativa e gestionale;

INCARICARE il Direttore dell'Ente a trasmettere la proposta ai Rettorati delle Università della Regione Puglia per l'eventuale adesione ed ogni ulteriore adempimento come previsto nello stesso protocollo d'intesa;

PUBBLICARE il presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line dell'Ente.

LIMITE INFERIORE DELLA DELIBERAZIONE - EVENTUALI AGGIUNTE VANNO CONSIDERATE NULLE

Letto confermato e sottoscritto

Il Vice Presidente

F.to Dott. Cesareo Troia

Il Direttore

F.to Prof. Domenico Nicoletti

PO



parco nazionale
dell'**alta murgia**

ALLEGATO ISTRUTTORIE E PARERI

PO 4

SCHEDA PARERI

Oggetto: Protocollo tipo per Università della Puglia: provvedimenti

Presupposti di Fatto:

Ai sensi dell'Art. 1 "Finalità e ambito della legge" la Legge quadro sulle Aree protette prevede al comma c) promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, anche interdisciplinare, nonché di attività ricreative compatibili.

Che gli Enti Parco ai fini della attuazione della propria missione partecipano e cooperano con le Università ai fini dell'interesse pubblico comune.

Ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche e integrazioni, le amministrazioni pubbliche, possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

Con deliberato n.567 del 31 maggio 2017, (allegata) il Consiglio Nazionale dell'ANAC ha precisato gli ambiti entro cui possono essere stipulati Accordi tra amministrazioni pubbliche (Art. 5, comma 6, d.lgs. 50/2016 – art. 15 l. 241/1990) precisando:

Un accordo tra amministrazioni pubbliche rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 5, comma 6, d.lgs. 50/2016, nel caso in cui regoli la realizzazione di interessi pubblici effettivamente comuni *alle parti, con una reale divisione di compiti e responsabilità, in assenza di remunerazione ad eccezione di movimenti finanziari configurabili solo come ristoro delle spese sostenute e senza interferire con gli interessi salvaguardati dalla disciplina in tema di contratti pubblici.*

In tal senso l'ANAC si era già espressa con parere ANACAG/07/15/AP18/02/2015 precisando che i limiti del ricorso a tali accordi tra pubbliche amministrazioni, debbano rispettare i seguenti requisiti:

- realizzare un interesse pubblico *comune* ai partecipanti;
- gli accordi tra amministrazioni *«siano stipulati esclusivamente tra enti pubblici, senza la partecipazione di una parte privata, che nessun prestatore privato sia posto in una situazione privilegiata rispetto ai suoi concorrenti, e che la cooperazione da essi istituita sia retta unicamente da considerazioni ed esigenze connesse al perseguimento di obiettivi d'interesse pubblico»* ;
- fissare la *divisione di compiti e responsabilità*;
- prevedere tra i soggetti che sottoscrivono l'accordo movimenti finanziari che si configurano solo come ristoro delle spese sostenute strettamente necessarie allo sviluppo della ricerca;

Tali Accordi non contrastano con le norme ed i principi sull'evidenza pubblica comunitaria poiché ha ad oggetto servizi riconducibili ad attività che non *«ricadono, secondo la loro natura effettiva, nell'ambito dei servizi di ricerca e sviluppo di cui all'allegato II A, categoria 8, della direttiva Appalti 2004/18/CE, oppure nell'ambito dei servizi d'urbanistica e dei servizi affini di consulenza scientifica e tecnica indicati nella categoria 12 di tale allegato».*

In base a tale indicazione potranno rilanciarsi i rapporti con le Università della Puglia all'interno di un protocollo quadro che fissi l'interesse pubblico comune.

Ragioni giuridiche:

- Legge quadro sulle Aree Protette n.394/91
- art. 15 l. 241/1990
- Statuto dell'Ente



R

Riferimenti altri atti dell'Ente:

non presente

Per la REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

SERVIZIO AFFARI GENERALI Funzionario Amministrativo Giuridico

Dott.ssa Annabella Digregorio

Sotto il profilo delle procedure amministrative da avviare concretamente in attuazione di tale indirizzo, si rileva l'importanza di assicurare un'adeguata motivazione nella fase di scelta delle parti contraenti.

Il Responsabile.....*Annabella Digregorio*.....

Per la REGOLARITA' TECNICA

SERVIZIO TECNICO Funzionario Tecnico

Arch. Mariagiovanna Dell'Aglio

Il Responsabile.....*Mariagiovanna Dell'Aglio*.....

Per la REGOLARITA' CONTABILE

SERVIZIO TECNICO Funzionario Amministrativo Contabile

Dott.ssa Maria Rosaria Savino

Non comporta impegni di spesa.

Il Responsabile.....*Maria Rosaria Savino*.....

Visti i pareri istruttori Si esprime parere favorevole

Il Direttore.....*[Signature]*.....



[Handwritten mark]



Autorità Nazionale Anticorruzione

Il Presidente

Delibera n. 567 del 31 maggio 2017

Oggetto: Convenzione quadro tra Ministero della Giustizia e Conferenza dei Rettori delle Università Italiane – misure di attuazione – adozione di modelli convenzionali dei rapporti negoziali – richiesta di parere del Ministero della Giustizia.

AG 14/2017/AP

Art. 5, comma 6, d.lgs. 50/2016 – art. 15 l. 241/1990

Un accordo tra amministrazioni pubbliche rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 5, comma 6, d.lgs. 50/2016, nel caso in cui regoli la realizzazione di interessi pubblici effettivamente comuni alle parti, con una reale divisione di compiti e responsabilità, in assenza di remunerazione ad eccezione di movimenti finanziari configurabili solo come ristoro delle spese sostenute e senza interferire con gli interessi salvaguardati dalla disciplina in tema di contratti pubblici.

Il Consiglio

Visto il decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i.;

Visto l'appunto dell'Ufficio Precontenzioso e Pareri;

Considerato in fatto

Con nota pervenuta in data 16 maggio 2017 ed acquisita al prot. n. 68382, il Ministero della Giustizia ha sottoposto all'attenzione dell'Autorità una richiesta di parere in ordine all'applicabilità, alla convenzione indicata in oggetto, delle disposizioni del d.lgs. 50/2016.

Più in dettaglio, il Ministero rappresenta di aver sottoscritto in data 27 gennaio 2016 una convenzione - quadro con la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, finalizzata alla "creazione e diffusione di modelli organizzativi improntati a principi di trasparenza, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, al fine di favorire l'innovazione organizzativa, la digitalizzazione e una più razionale gestione delle spese di funzionamento degli uffici giudiziari". Ulteriori obiettivi riguardano "l'avvio di progetti funzionali al miglioramento delle condizioni di trattamento e reinserimento delle persone detenute".

Dalla richiesta di parere si evince che le modalità attuative della convenzione-quadro saranno regolate da specifici accordi [tenuto anche conto di quanto disposto dall'art.1, co. 787, l. 208/2015 (legge di stabilità per il 2016)]¹ – i quali saranno conclusi, in sede locale, dai Capi degli Uffici giudiziari con le singole Università.

¹Ai sensi dell'art. 1, comma 787, l. 208/2015 «Le convenzioni, anche diverse da quelle di cui ai commi 784 e 785, stipulate dai capi degli uffici giudiziari con le amministrazioni pubbliche devono essere preventivamente autorizzate, a loro efficacia,





Autorità Nazionale Anticorruzione

Il Presidente

Il Ministero evidenzia al riguardo che le parti hanno sviluppato l'azione di cooperazione intorno ad alcune aree tematiche, mediante la costituzione di tavoli tecnici formati da esperti accademici e del sistema giudiziario. In tale sede, i coordinatori del tavolo tematico "Gestione strutture dell'amministrazione giudiziaria: a) edilizia giudiziaria e spese di funzionamento degli uffici giudiziari" hanno rappresentato l'opportunità di un preliminare chiarimento in ordine all'applicabilità, a siffatti modelli convenzionali, del nuovo Codice ed in ordine alla possibilità di gestire i conseguenti rapporti attraverso procedure negoziate.

Conseguentemente il Ministero della Giustizia ha chiesto all'Autorità di esprimere avviso in merito alla sottoposizione alle disposizioni del d.lgs. 50/2016 degli accordi attuativi della convenzione-quadro, stipulati in ambito locale tra le articolazioni territoriali del Ministero e le Università, aventi ad oggetto attività di ricerca, consulenza, progettazione e prestazione di servizi, delimitando, altresì, l'ambito dei rapporti sottratti all'applicazione del Codice stesso (ai sensi dell'art. 15 l. 241/1990 o dell'art. 5, co. 6, d.lgs. 50/2016).

Ritenuto in diritto

Al fine di rendere il richiesto parere, sembra opportuno evidenziare, in via preliminare, che ai sensi dell'art. 5, comma 6, del d.lgs. 50/2016 e s.m., le disposizioni del Codice non trovano applicazione agli accordi conclusi "esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici" quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;
- b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;
- c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione.

La norma è dettata in recepimento dell'art. 1, paragrafo 6, della direttiva 24/2014/UE secondo cui «Gli accordi, le decisioni o altri strumenti giuridici che disciplinano i trasferimenti di competenze e responsabilità per la realizzazione di compiti pubblici tra amministrazioni aggiudicatrici o associazioni di amministrazioni aggiudicatrici e non prevedono una remunerazione in cambio di una prestazione contrattuale sono considerati

dal Ministero della giustizia e devono essere realizzate senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica». I commi 784 e 785 sono riferiti alle convenzioni che i capi degli uffici giudiziari possono stipulare con i consigli dell'ordine circondariale forense per consentire che alcune unità di personale di questi ultimi vengano distaccate presso gli uffici giudiziari a supporto delle attività di cancelleria o di segreteria esclusivamente nei settori indicati nel comma 784 (realizzazione e piena operatività di sistemi informatici idonei ad assicurare la completa automatizzazione di tutte le attività amministrative relative ai settori del pagamento delle spese di giustizia e dei crediti liquidati ai sensi della l.n.89/2001, relativa all'equa ripartizione in caso di violazione del termine ragionevole del processo).



Ⓟ

Autorità Nazionale Anticorruzione

Il Presidente

questioni di organizzazione interna dello Stato membro interessato e, in quanto tali, esulano del tutto dalla presente direttiva».

Si evidenzia che il considerando 31 della predetta direttiva in relazione alla “cooperazione pubblico - pubblico”, sottolinea che «(...) Il solo fatto che entrambe le parti di un accordo siano esse stesse autorità pubbliche non esclude di per sé l'applicazione delle norme sugli appalti. Tuttavia, l'applicazione delle norme in materia di appalti pubblici non dovrebbe interferire con la libertà delle autorità pubbliche di svolgere i compiti di servizio pubblico affidati loro utilizzando le loro stesse risorse, compresa la possibilità di cooperare con altre autorità pubbliche. Si dovrebbe garantire che una qualsiasi cooperazione pubblico-pubblico esentata non dia luogo a una distorsione della concorrenza nei confronti di operatori economici privati nella misura in cui pone un fornitore privato di servizi in una situazione privilegiata rispetto ai suoi concorrenti» (in tal senso anche considerando 45 direttiva 2014/23/UE).

Al fine di perseguire tali finalità, la disciplina dettata dal citato art. 5, comma 6, del d.lgs. 50/2016, indica in maniera tassativa i limiti entro i quali detti accordi possono essere conclusi, affinché possa ritenersi legittima l'esenzione dal Codice.

Si stabilisce, quindi, che la cooperazione deve essere finalizzata al raggiungimento di obiettivi comuni agli enti interessati e che la stessa deve essere retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico; si precisa inoltre che le amministrazioni partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione (il comma 7 indica le modalità per determinate tale percentuale). Con tale ultima precisazione, si introduce la possibilità di concludere gli accordi in esame con un soggetto che offra beni e servizi sul mercato, ancorché non in modo prevalente. Deve comunque trattarsi di un soggetto pubblico, posto che l'art. 5, comma 6, del Codice è espressamente riferito ad accordi conclusi “esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici”.

La norma contempla, quindi, una specifica disciplina degli accordi tra soggetti pubblici, quale istituto già previsto in passato e in linea generale dall'art. 15 della l. 241/1990, ai sensi del quale «anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”.

Si tratta, come è evidente, di un modello convenzionale di svolgimento delle pubbliche funzioni, finalizzato alla collaborazione tra amministrazioni pubbliche. La conclusione di tali accordi, tuttavia, deve avvenire nel rispetto delle finalità perseguite dalle direttive europee in tema di contratti pubblici e concessioni, vale dire la libera circolazione dei servizi e la libera concorrenza; pertanto, detti accordi devono avere ad oggetto attività non deducibili in contratti d'appalto (in tal senso Cons. Stato n. 3849/2013).





Autorità Nazionale Anticorruzione

Il Presidente

Le disposizioni del Codice sopra richiamate confermano, sull'argomento, l'avviso espresso dall'Autorità in diverse pronunce, ancorché con riferimento all'assetto normativo previgente recato dal d.lgs. 163/2006 e, per quanto rileva in questa sede, dal citato art. 15 della l. 241/1990.

In particolare, con determinazione n. 7 del 21 ottobre 2010 ("Questioni interpretative concernenti la disciplina dell'articolo 34 del d.lgs. 163/2006 relativa ai soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici"), l'Autorità ha osservato che l'art. 15 prefigura un modello convenzionale attraverso il quale le pubbliche amministrazioni coordinano l'esercizio di funzioni proprie in vista del conseguimento di un risultato comune in modo complementare e sinergico, ossia in forma di reciproca collaborazione, in maniera gratuita e nell'obiettivo comune di fornire servizi indistintamente a favore della collettività.

Sulla base delle indicazioni del giudice comunitario in materia (Corte di Giustizia, sent. Coditel Brabant, 13 novembre 2008, causa C-324/07 e sent. del 9 giugno 2009, causa C-480/06), l'Autorità ha quindi precisato i limiti del ricorso a tali accordi tra pubbliche amministrazioni, chiarendo che:

1. l'accordo deve regolare la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente *comune* ai partecipanti, che le parti hanno l'obbligo di perseguire come compito principale, da valutarsi alla luce delle finalità istituzionali degli enti coinvolti;
2. alla base dell'accordo deve esserci una reale divisione di compiti e responsabilità;
3. i movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l'accordo devono configurarsi solo come ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno;
4. il ricorso all'accordo non può interferire con il perseguimento dell'obiettivo principale delle norme comunitarie in tema di appalti pubblici, ossia la libera circolazione dei servizi e l'apertura alla concorrenza non falsata negli Stati membri. Pertanto, la collaborazione tra amministrazioni non può trasformarsi in una costruzione di puro artificio diretta ad eludere le norme menzionate e gli atti che approvano l'accordo, nella motivazione, devono dar conto di quanto su esposto.

L'Autorità ha anche indagato sulla possibilità di ricondurre in tale istituto l'affidamento di incarichi di ricerca e di studio alle Università da parte di pubbliche amministrazioni.

A tal riguardo nella citata determinazione n. 7/2010, l'Autorità ha osservato preliminarmente (sulla base delle indicazioni del giudice comunitario nella sentenza del 23 dicembre 2009, causa C-305/08) che le Università possono operare sul mercato alla stregua degli altri operatori economici, atteso che l'art. 7, co. 1, lett. c), della l. 168/1989, include, tra le entrate degli Atenei, anche i corrispettivi di contratti e convenzioni, ed inoltre l'art. 66, del d.p.r. 382/1980 prevede che le Università possono eseguire attività di ricerca e consulenza, mediante



Autorità Nazionale Anticorruzione

Il Presidente

contratti e convenzioni con enti pubblici e privati, con l'unico limite della compatibilità delle suddette attività con lo svolgimento della funzione scientifica e didattica.

In secondo luogo, con parere sulla normativa AG/07/15/AP del 18 febbraio 2015 (poi confermato con parere AG 34/16/AP e con Delibera n. 216 del 2 marzo 2016, fasc. n. 3136/2015), l'Autorità, tenuto conto dell'avviso giurisprudenziale in materia (in particolare ordinanza della Corte di Giustizia UE del 16 maggio 2013, causa C-564/11; Corte di Giustizia nella sentenza del 19 dicembre 2012, causa C-159/11; Consiglio di Stato, sentenza n. 3130 del 23/06/2014 e n. 3849 del 15 luglio 2013) ha chiarito che le direttive sugli appalti devono essere applicate sulla base di un approccio funzionale, e cioè in modo coerente con gli obiettivi ad esse sottesi, i quali consistono nell'imporre alle amministrazioni il rispetto della concorrenza laddove debba affidare attività economicamente contendibili.

Conseguentemente, gli accordi tra PA sono necessariamente quelli aventi la finalità di disciplinare attività non deducibili in contratti di diritto privato, perché non inquadrabili in alcuna delle categorie di prestazioni elencate nell'allegato II-A alla direttiva appalti 2004/18/CE; il contenuto e la funzione elettiva di tali accordi è quella di regolare le rispettive attività funzionali, purché di nessuna di queste possa appropriarsi uno degli enti stipulanti.

Pertanto, qualora un'amministrazione si ponga rispetto all'accordo come un operatore economico (ai sensi di quanto stabilito dalla Corte di Giustizia nella sentenza del 23 dicembre 2009, in C-305/08); prestatore di servizi e verso un corrispettivo, anche non implicante il riconoscimento di un utile economico ma solo il rimborso dei costi, non è possibile parlare di una cooperazione tra enti pubblici per il perseguimento di funzioni di servizio pubblico comune, ma di uno scambio tra i medesimi.

Negli accordi tra amministrazioni pubbliche ex art. 15 l. 241/1990, dunque, assume rilievo la posizione di equiordinazione tra le stesse, al fine di coordinare i rispettivi ambiti di intervento su oggetti di interesse comune e non di comporre un conflitto di interessi di carattere patrimoniale; occorre, in sostanza, una "sinergica convergenza" su attività di interesse comune, pur nella diversità del fine pubblico perseguito da ciascuna amministrazione.

Tale convergenza difetta nel caso in cui il contratto sia inquadrabile nel paradigma generale previsto dall'art. 1321 cod. civ., essendo caratterizzato dalla patrimonialità del rapporto giuridico con esso costituito e disciplinato, a causa della riconducibilità delle prestazioni demandate all'Università di servizi che - pur rientranti in astratto nella istituzionale funzione di ricerca scientifica e consulenza svolta dalle Università, ai sensi dell'art. 66 d.p.r. n. 382/1980 - sono annoverabili tra le attività di cui all'allegato II-A alla direttiva 2004/18 e sono destinate ad essere fatte proprie dall'Amministrazione affidante, in quanto strumentali rispetto ai compiti demandati dall'ordinamento a tali amministrazioni, con acquisizione di una *utilitas* in via diretta delle stesse; il tutto secondo la logica dello scambio economico suggellata dalla previsione di un corrispettivo, calcolato secondo il criterio del costo





Autorità Nazionale Anticorruzione

Il Presidente

necessario alla produzione del servizio e dunque in perfetta aderenza allo schema tipico dei contratti di diritto comune ex art. 1321 cod. civ.

Alla luce di quanto sopra, l'Autorità ha concluso affermando che una convenzione tra amministrazioni aggiudicatrici rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 15, l. 241/1990 ove regoli la realizzazione di interessi pubblici effettivamente comuni alle parti, con una reale divisione di compiti e responsabilità, in assenza di remunerazione, ad eccezione di movimenti finanziari configurabili solo come ristoro delle spese sostenute e senza interferire con gli interessi salvaguardati dalla normativa sugli appalti pubblici (parere AG 34/2016/AP cit.).

Sulla base delle considerazioni che precedono, la disapplicazione delle disposizioni del Codice, nell'ambito degli accordi di cui all'art. 5, comma 6, e all'art. 15 della l. n. 241/1990, è consentita esclusivamente nei casi in cui sussistano le condizioni ed i presupposti indicati dalla norma.

La sussistenza di tali stringenti presupposti deve essere valutata dal Ministero della Giustizia, sulla base dell'illustrato indirizzo dell'Autorità e della giurisprudenza in materia, tenuto anche conto che le attività previste nella convenzione-quadro e nei futuri accordi attuativi, dovranno rispondere ad un interesse comune dei soggetti sottoscrittori, con espressa ripartizione dei relativi compiti.

Il tutto in una posizione di equiordinazione tra le parti, al fine di coordinare i rispettivi ambiti di intervento e, quindi, determinare la "sinergica convergenza" su attività di interesse comune, richiesta ai fini della disapplicazione delle direttive appalti.

Nel caso del non ricorrere di tali condizioni, le prestazioni annoverabili tra gli appalti di servizi, secondo la definizione fornita dal Codice (art. 3, comma 1, lett. ss), dovrebbero essere affidate con le procedure ad evidenza pubblica contemplate nel Codice stesso, afferendo ad attività rinvenibili sul mercato in regime di libera concorrenza.

In base a quanto sopra considerato,

Il Consiglio

Ritiene che:

- è rimessa al Ministero della Giustizia ogni valutazione in ordine alla possibilità di concludere con la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane un accordo ai sensi dell'art. 5, comma 6, del d.lgs. 50/2016 e dell'art. 15 della l. 241/1990, sulla base delle indicazioni contenute nella presente deliberazione.

Il Presidente



[Handwritten mark]

Autorità Nazionale Anticorruzione


Il Presidente

Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 15 giugno 2017

Il Segretario Maria Esposito





A small, stylized signature or mark located in the bottom-right corner of the page. It consists of several overlapping, curved lines that form a unique, abstract shape, possibly representing a name or initials.

PROTOCOLLO DI INTESA

TRA

L'Università di (in seguito denominata Università) codice fiscale con sede a, Via/Piazza rappresentata dal Rettore Prof., nato a il, autorizzato alla firma del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione n.del

E


L'Ente Parco Nazionale dell'Alta Murgia (di seguito indicato come Ente), partita IVA - codice fiscale, con sede in via Firenze 10, 70024 - Gravina di Puglia, rappresentato dal Presidente, nato ail e domiciliato per la sua carica presso la sede dell'Ente, che interviene nel presente atto nella qualità di Presidente;

PREMESSO CHE:

- L'Università promuove collaborazioni nel campo della ricerca, della didattica e della cultura con soggetti pubblici e privati, che abbiano competenze e finalità nelle aree culturali presenti presso la stessa Università;
- L'Università intende attivare e rafforzare collaborazioni tese a favorire lo svolgimento di tirocini, stage, elaborati di tesi, di master e dottorati;
- il Parco Nazionale dell'Alta Murgia opera ai sensi della legge quadro sulle aree protette n.394/91 in attuazione degli articoli 9 e 32 della Costituzione e nel rispetto degli accordi internazionali, al fine di garantire e di promuovere, in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale e naturale dell'Alta Murgia;
- con Decreto del Presidente della Repubblica del 10 marzo 2004 è stato istituito l'Ente Parco Nazionale dell'Alta Murgia;
- Tra i compiti principali dell'Ente Parco:
 - a) conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di singolarità geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunità biologiche, di biotopi, di valori scenici e panoramici, di processi naturali, di equilibri idraulici e idrogeologici, di equilibri ecologici;
 - b) applicazione di metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a realizzare una integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali;
 - c) promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica;



2



interdisciplinare, nonché di attività ricreative compatibili;

d) difesa e ricostruzione degli equilibri idraulici e idrogeologici.

- la legge quadro n.394/91 prevede che nella tutela e nella gestione delle aree naturali protette, lo Stato, le regioni e gli enti locali attuano forme di cooperazione e di intesa ai sensi dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Per le medesime finalità lo Stato, le regioni, gli enti locali, altri soggetti pubblici e privati e le Comunità del parco possono altresì promuovere i patti territoriali di cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
- la Legge 28 dicembre 2015, n. 221, “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali” (cosiddetto “collegato ambientale”), include diverse disposizioni riguardanti direttamente o indirettamente le attività istituzionali dell’Ente.
- le amministrazioni pubbliche, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche e integrazioni, possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- con il parere *ANACAG/07/15/AP18/02/2015* la medesima Autorità ha precisato i limiti del ricorso a tali accordi tra pubbliche amministrazioni, nell’ambito di:
 - realizzazione di un interesse pubblico *comune* ai partecipanti, proprio delle *finalità istituzionali* dell’Ente Parco e dell’università, in una cooperazione tra le parti;
 - gli accordi tra amministrazioni *«siano stipulati esclusivamente tra enti pubblici, senza la partecipazione di una parte privata, che nessun prestatore privato sia posto in una situazione privilegiata rispetto ai suoi concorrenti, e che la cooperazione da essi istituita sia retta unicamente da considerazioni ed esigenze connesse al perseguimento di obiettivi d’interesse pubblico»* ;
 - fissazione della *divisione di compiti e responsabilità*;
 - prevedere tra i soggetti che sottoscrivono l’accordo movimenti finanziari che si configurano solo come ristoro delle spese sostenute strettamente necessarie allo sviluppo della ricerca;
 - non contrasta con le norme ed i principi sull’evidenza pubblica comunitaria poiché ha ad oggetto servizi riconducibili ad attività di ricerca scientifica che non *«ricadono, secondo la loro natura effettiva, nell’ambito dei servizi di ricerca e sviluppo di cui all’allegato II A, categoria 8, della direttiva Appalti-2004/18/CE, oppure nell’ambito dei servizi d’urbanistica e dei servizi affini di consulenza scientifica e tecnica indicati nella categoria 12 di tale allegato»*.


TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Art. 1

Le premesse e gli eventuali allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Protocollo e si intendono integralmente richiamati.





Art. 2 - Oggetto

L'Università degli Studi di..... e l'Ente Parco Nazionale dell'Alta Murgia intendono attivare sinergie atte a promuovere e a sostenere uno sviluppo eticamente sostenibile in attuazione dei principi e delle finalità di cui in premessa nell'esclusivo interesse pubblico comune, in una cooperazione tra le parti.

A questo scopo le parti mettono a disposizione le proprie risorse professionali, nonché le proprie competenze e conoscenze di carattere scientifico, progettuale, organizzativo e operativo e la consolidata esperienza didattica e formativa dei propri operatori e collaboratori definendo in appositi accordi di cui all'art. 6, compiti, responsabilità e quanto indicato in premessa.

Art. 3 - Attività

Lo scopo indicato all'art. 1, verrà perseguito attraverso:

- l'attivazione di collaborazioni scientifiche e/o didattiche su temi specifici di comune interesse;
- la creazione di prototipi che divengano modelli di sviluppo solidale e sostenibile, facili da comunicare, replicare, emulare;
- la promozione di spin off e start up nei settori di interesse;
- la partecipare comune a bandi nazionali ed europei;
- la programmazione di seminari, di tirocini formativi e di orientamento e di altre attività didattiche e divulgative, con particolare riferimento ai corsi di laurea attinenti alle finalità del Parco di cui in premessa ;
- la possibilità di riconoscimento di crediti formativi per gli studenti universitari che partecipino alle attività didattiche, seminari e formative da poter spendere negli itinerari accademici e professionali;
- la possibilità di uso e sviluppo di strumenti di condivisione e scambio di iniziative e benefit agli operatori e studenti universitari alle stesse condizioni praticate agli associati del parco;
- la promozione degli aspetti concettuali dello sviluppo solidale, sostenibile e partecipativo, in specie dei territori del parco attuato attraverso il modello delle Comunità Locali ;
- la migliore definizione della figura di "animatore di Comunità Locale", nuovo profilo professionale che assomma in se capacità e competenze di leadership, coordinamento, promozione di reti di operatori, analisi delle potenzialità locali, delle risorse endogene ai

P

territori naturali ed ambientali, paesaggistiche, culturali, produttive, umane, costruzione di proposte di offerta integrate, di comunicazione;

- la valorizzazione dei mezzi e strumenti di conoscenza dei territori, con particolare riferimento alla sperimentazione di tecnologie avanzate di ultima generazione finalizzate al monitoraggio e alla diagnosi ambientale;
- gli sviluppi scientifici e culturali delle banche dati dell'Ente al fine della candidatura del Parco quale Centro di Eccellenza del Network Nazionale della Biodiversità presso l'Officina del Parco "Don Francesco Cassol", sita a Ruvo di Puglia in via Valle Noè n. 5;
- la partecipazione allo sviluppo della Programmazione dell'Ente 2019-20;
- la promozione di sezioni dei Gruppi di lavoro presso l'Università sui temi e le finalità di cui in premessa;
- l'interconnessione tra le attività dell'Università con i gruppi di lavoro e sottoreti scientifiche e di ricerca dell'Ente nell'ambito della Direttiva Biodiversità e dell'attuazione dell'accordo Stato Regione dell'attuazione della Strategia Nazionale del Biodiversità;
- I programmi e la durata delle attività saranno, di volta in volta, definiti in appositi atti e convenzioni, descrittivi delle attività da svolgere, nel rispetto degli obiettivi e finalità sopra indicate in cui verranno disciplinati anche gli aspetti economici.
- Per l'attivazione dei tirocini formativi e di orientamento si applica l'art. 18 della legge n. 196/1997 e il decreto ministeriale n. 142/1998 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 4 – Coordinatori operativi

Le attività oggetto del presente protocollo saranno coordinate e rese operativa da:

- per l'Università dal Prof.;
- per l'Ente dal Direttore dell'Ente e/o suo delegato.

Le Parti potranno costituire un Comitato Tecnico Scientifico, coordinato dall'Università, con modalità da definire in apposito accordo.

Per ciascun progetto di ricerca o di attività didattica o divulgativa, verrà indicato un referente o responsabile scientifico, sia da parte dell'Ente che da parte dell'Università.

Art. 5 - Oneri finanziari

Il presente protocollo non comporta oneri finanziari per ambedue le parti. Oneri finanziari potranno invece essere previsti nell'ambito dei singoli progetti di ricerca o di attività didattica o divulgativa di cui agli artt. 2 e 3. Gli stessi verranno comunque determinati con l'adozione di appositi atti deliberativi dagli organi competenti.

Art. 6 - Assicurazione



Q

Ciascuna parte garantisce la copertura assicurativa di legge ed infortunistica del proprio personale coinvolto nei progetti, in particolare per le attività che dovessero essere svolte al di fuori della struttura di appartenenza.

Art. 7- Durata

Il presente protocollo di intesa ha la durata di tre anni a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e potrà essere rinnovato con apposita comunicazione tra le parti.

Nel periodo di vigenza del protocollo è ammesso il recesso da parte di ciascuno degli Enti, previa disdetta da comunicare alla controparte almeno tre mesi prima.

Le Parti, comunque, s'impegnano a portare a compimento le attività oggetto di appositi accordi ancora in corso al momento della disdetta.

Art. 8 - Riservatezza

I risultati ottenuti nell'ambito dei progetti comuni, potranno essere divulgati in accordo tra le Parti.

L'Università e l'Ente si impegnano reciprocamente a menzionare l'altra parte in ogni comunicazione verso l'esterno, opera o scritto scientifico relativi ai programmi di attività svolti presso o con il concorso di una delle parti nel quadro della presente convenzione.

Art. 9 - Trattamento Dati Personali

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali provenienti dall'altro ente unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente convenzione e comunque nel rispetto del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modifiche e integrazioni.

Art. 10 - Oneri fiscali

Il presente protocollo di intesa è soggetto a registrazione in caso d'uso, con spese a carico di chi effettua la registrazione.

Data, _____

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI

IL RETTORE

Prof.

ENTE PARCO NAZIONALE DELL'ALTA MURGIA

IL PRESIDENTE

Il presente allegato composto da n. 05 facciate costituisce parte integrante del provvedimento del n. 43/2017 del 22/12/2017

IL DIRETTORE

Prof. Domenico Nicoletti



[Handwritten signature]





parco nazionale*
dell'**alta murgia**

10

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line dell'Ente Parco in data 15/01/2018 e vi rimarrà per giorni 15.
Gravina di Puglia lì, 15/01/2018

IL SEGRETARIO
f.to Prof. Domenico Nicoletti

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
Dott.ssa Annabella Di Gregorio

Per copia conforme all'originale per uso Amm.vo
Gravina di Puglia lì,

IL SEGRETARIO
Prof. Domenico Nicoletti

La presente deliberazione è stata trasmessa alle Università competenti con nota prot. n. _____ del _____.

Il Funzionario Istruttore
Maria BARTOLOMEO

